



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma 29.01.2010  
prot. 0004136  
pos.

A tutto il personale

LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto 18.12.2009 n. 206 – determinazioni delle fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per malattia - Comunicazioni.

Si informa tutto il personale che sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto 18.12.2009 n. 206 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che stabilisce le nuove fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti in malattia, ai fini dei controlli della sussistenza della malattia stessa.

Alla luce delle disposizioni del Decreto in oggetto, a decorrere dal 4 febbraio 2010, le nuove fasce orarie di reperibilità, durante il periodo di malattia, sono le seguenti: **dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Si precisa che rimangono vigenti le disposizioni di legge riprese dalla circolare del 07.08.08 prot. 42248 ed in particolare "...che per ogni periodo di assenza per malattia, di qualunque durata, a far data dal 25.06.2008, sarà corrisposto, fino ai primi dieci giorni, il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, nonché di ogni altro trattamento accessorio".



Occorre inoltre rammentare l'obbligo del dipendente, sanzionabile in caso di inadempienza, di comunicare l'assenza dal primo giorno di malattia entro e non oltre le ore 9 al proprio responsabile di struttura che, contestualmente, dovrà contattare l'ufficio competente ad effettuare la visita fiscale.

In merito sembra infine necessario rammentare che, ad ogni comunicazione di nuovo evento morboso, l'ufficio preposto dovrà necessariamente attivarsi nel richiedere la visita fiscale, come stabilito dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

RF